CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

(iscritto con PDG del 17.9.2010 al n. 116 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; iscritto al n.122 dell'elenco degli enti di formazione del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del d. lgs. n. 28/2010 aggiornato al d.lgs. 216/2024)

PREAMBOLO

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari hanno l'obbligo di rispettare.
L'iscrizione all'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari comporta l'accettazione del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.

REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

ART. 1: COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
È fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il Mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 cpc.

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, deve altresì apparire come tale e deve impegnarsi ad assistere senza differenze tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra e in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'OdM, l'assistenza di un altro Co-mediatore.

Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il mediatore ha il diritto di interrompere e farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppi conformemente allo spirito della mediazione.
In tal caso, dovrà darne immediata e motivata comunicazione al Responsabile dell'Organismo che provvederà di conseguenza.

ART. 3: IL PROCEDIMENTO

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione siano informate sulle caratteristiche del procedimento di Mediazione e sul ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.
Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative.
Il Mediatore può ascoltare le parti in sessioni separate.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo. Il mediatore è comunque tenuto a informare le parti che l'accordo raggiunto in autonomia deve contenere la dichiarazione degli avvocati che li assistono ai sensi dell'art. 12 d.lg. 28/2010 al fine dell'efficacia esecutiva.

ART. 4: RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative a essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte.

ART. 5: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

5.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, necessariamente un avvocato iscritto allo stesso Foro, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.
5.2 La non veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

5.3 Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalle attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.
In caso di mancata comunicazione all'Organismo della perdita dei requisiti di onorabilità di legge, il Responsabile dell'Organismo informerà immediatamente il COA per gli opportuni provvedimenti conseguenti, ivi compresa la segnalazione al CDD.
In caso di accertamento della effettiva perdita dei requisiti di onorabilità, il COA potrà disporre la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo.
Dal momento in cui il Responsabile dell'Organismo venga a conoscenza della perdita dei requisiti di onorabilità del mediatore dovrà disporre l'immediata sospensione dello stesso dall'attività.
Il mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'Odm, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.
5.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 5.2 e 5.3, il COA si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 6: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

6.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Bari che sia in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza.
Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica formazione in materia di mediazione ai sensi della normativa vigente. In difetto, il mediatore sarà cancellato dall'elenco, previa delibera del COA.
6.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione e aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta.
6.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.
6.4. Le domande di ammissione di nuovi mediatori saranno sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti di legge necessari da parte del Responsabile dell'Organismo e alla conseguente delibera del COA.

ART. 7: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

7.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.
7.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche a un solo incontro di mediazione deve attivarsi presso la Segreteria per farsi sostituire da un altro Mediatore. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato e il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.
La mancata comunicazione scritta alla Segreteria dell'Organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi.
Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del COA che, sentito il Responsabile dell'Organismo, potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti

riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione e una maggiore qualità del servizio reso alle parti e ai Colleghi che le assistono.

7.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

7.4 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base ad appartenenza o meno a società o associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

7.5 Il Mediatore non deve assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione.

7.6 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

7.7 La violazione dei doveri previsti dal predetto Codice comporta, previo ascolto del Mediatore da parte del COA, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di mesi 6 (sei) e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo. La medesima sanzione potrà essere inflitta al mediatore in caso di violazioni del Codice Deontologico Forense (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento) definitivamente accertate dal CDD.

ART. 8 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

4.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

a) Sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza
b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia;
c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone.

ART. 9 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

9.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

(a) la sospensione dagli incarichi in essere e dalla turnazione d'ufficio

(b) la cancellazione dall'elenco dell'Organismo e dal Registro del Ministero della Giustizia.

9.2 Le condotte di cui al punto 9.1 comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

Il Responsabile dell'Organismo informa immediatamente il Consiglio direttivo e il COA della presunta condotta lesiva del Mediatore.

Il COA, sentito il Consiglio Direttivo dell'Odm, convocherà il Mediatore a mezzo pec.

La PEC di convocazione deve contenere:

a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
b. la data e il luogo di convocazione;

c. l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, comporta la sospensione dalla turnazione degli incarichi o la cancellazione dall'elenco dell'Organismo, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dalla turnazione degli incarichi ha una durata massima di 12 mesi. A seconda dell'esito del procedimento, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi, ovvero, nei casi più gravi, verrà cancellato.

Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della pec, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date e orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura del COA fissare altra data e orario per l'audizione del Mediatore.
Dinanzi al COA, il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il COA deciderà se applicare le previste sanzioni, revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi di cui sopra, ove eventualmente disposta, prorogarla e/o disporla per ulteriori 12 mesi.

ART. 10 RINVIO NORMATIVO

10.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO

ART. 11

L'Organismo nello svolgimento del servizio si impegna a perseguire i valori dell'equità, dell'uguaglianza, della correttezza e della diligenza professionale.
L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque a esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.
L'Organismo si impegna utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza.
Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Organismo stesso e con gli utenti che prendono parte alle procedure di mediazione.

ART. 12

L'Organismo garantisce il rispetto della vigente normativa sulla privacy nell'acquisizione, nel trattamento e nell'archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili.
L'Organismo è tenuto a garantire la riservatezza delle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le procedure di mediazione.

ART. 13

L'Organismo si impegna a rendere noto il presente Codice etico al pubblico, ai mediatori e agli avvocati.

Deliberato nella seduta consiliare del 13 ottobre 2026